

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale

nella seduta n. 189 del 22 luglio 2025

Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 14)

L'articolo 1 modifica l'articolo 14 della l.r. 21/2011. Con tali modifiche si procede sia all'eliminazione degli obblighi di esposizione delle tariffe, sia all'introduzione del vincolo di esposizione del codice identificativo nazionale (CIN) e contestualmente della disponibilità del codice identificativo regionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Abrogazione dell'articolo 15)

L'articolo 2 abroga l'articolo 15 della l.r. 21/2011, in coerenza con l'eliminazione degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 16)

L'articolo 3 modifica l'articolo 16 della l.r. 21/2011; in particolare, viene applicata agli immobili destinati ad attività di agriturismo la medesima disciplina introdotta con l'articolo 12 della legge per gli immobili destinati all'agricoltura sociale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Modifica all'articolo 23)

L'articolo 4 modifica l'articolo 23 della l.r. 21/2011, in coerenza con l'eliminazione degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 25)

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 25 della l.r. 21/2011. Con tale sostituzione si recepisce la normativa nazionale (Legge 141/2015) che individua i soggetti titolati ad esercitare l'attività di Agricoltura Sociale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 26)

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 26 della l.r. 21/2011. Con la sostituzione apportata si stabilisce che le attività di Agricoltura Sociale esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e rimanda al regolamento di attuazione, di cui al successivo articolo 33, l'individuazione e la definizione dei parametri minimi necessari all'azienda agricola. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Sostituzione dell'articolo 27)

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 27 della l.r. 21/2011. Con la sostituzione si riportano le attività di Agricoltura Sociale secondo la declinazione stabilita dalla legge 141/2015. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 28)

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 28 della l.r. 21/2011. Con tale sostituzione si disciplina con maggior dettaglio l'esercizio dell'attività di Agricoltura Sociale, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 29)

L'articolo 9 modifica l'articolo 29 della l.r. 21/2011. Con tale modifica si inserisce l'avverbio "ove", dopo le parole "devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo". Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Modifica all'articolo 30)

L'articolo 10 introduce il comma 3 bis nell'articolo 30 della l.r. 21/2011, con il quale si stabilisce la cancellazione dall'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, nel caso in cui l'attività non venga intrapresa entro i tre anni successivi dalla data di iscrizione o nel caso di cessazione dell'attività. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 31)

L'articolo 11 modifica l'articolo 31 della l.r. 21/2011, con il quale si procede alla sostituzione della parola "imprenditori" con le parole "operatori di agricoltura sociale" e viene inserito l'avverbio "ove", dopo le parole "la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione". Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Sostituzione dell'articolo 32)

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 32 della l.r. 21/2011. Con tale sostituzione si descrive con maggiore dettaglio le tipologie dei fabbricati che possono essere utilizzati per l'esercizio dell'attività di Agricoltura Sociale e stabilisce che gli stessi mantengono il riconoscimento della ruralità e della destinazione d'uso, come stabilito dal decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018; prevede, inoltre, che le attività possano essere esercitate anche all'esterno delle strutture aziendali e stabilisce l'obbligo che le stesse strutture, dove si svolgono le attività di Agricoltura Sociale, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Inserimento dell'articolo 32 bis)

L'articolo 13 inserisce l'articolo 32 bis nella l.r. 21/2011, con il quale si individuano le tipologie di interventi edilizi riguardo al recupero del patrimonio edilizio prevedendo, però, la possibilità di realizzare nuovi manufatti solo per garantire il rispetto delle caratteristiche strutturali degli immobili richieste e stabilite dalle specifiche leggi di settore, disponendo, contestualmente, il rilascio gratuito dei titoli abilitativi edilizi. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Inserimento dell'articolo 32 ter)

L'articolo 14 inserisce l'articolo 32 ter nella l.r. 21/2011, con il quale sono riportati i riferimenti e i relativi obblighi stabiliti per garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche secondo le previsioni del d.p.r. 380/2001. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 15 (Inserimento dell'articolo 32 quater)

L'articolo 15 inserisce l'articolo 32 quater nella l.r. 21/2011, con il quale viene previsto che gli operatori di agricoltura sociale si possano avvalere di un segno distintivo predisposto sulla base di

un modello definito dalla Giunta regionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 16 (Inserimento dell'articolo 32 quinquies)

L'articolo 16 inserisce l'articolo 32 quinquies nella l.r. 21/2011, con il quale si individuano specifici interventi di sostegno sia per promuovere l'insediamento e lo sviluppo delle attività di Agricoltura Sociale, sia per sostenere i prodotti agroalimentari provenienti da imprese che esercitano l'attività di Agricoltura Sociale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 17 (Sostituzione dell'articolo 33)

L'articolo 17 sostituisce l'articolo 33 della l.r. 21/2011, con il quale si prevede l'adozione di un regolamento di Giunta per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, con uno specifico rimando al decreto ministeriale n. 12550 del 21 dicembre 2018. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione. La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 18 (Modifica all'articolo 34)

L'articolo 18 modifica l'articolo 34 della l.r. 21/2011, attraverso la sostituzione delle parole "del requisito della principalità agricola" con le parole "dei parametri minimi e delle forme di svolgimento dell'attività agricola da parte delle fattorie sociali". Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 19 (Sostituzione dell'articolo 35)

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 35 della l.r. 21/2011, con tale sostituzione si declinano con maggiore dettaglio le condizioni sia soggettive sia oggettive che possono determinare l'applicazione delle sanzioni, pecuniarie e accessorie. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 36)

L'articolo 20 modifica l'articolo 36 della l.r. 21/2011. Con tali modifiche si armonizzano le disposizioni di questo articolo con quanto stabilito dal precedente articolo 35, così come aggiornato. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 21 (Inserimento dell'articolo 36 bis)

L'articolo 21 inserisce l'articolo 36 bis nella l.r. 21/2011, con il quale si stabilisce la costituzione di un Tavolo tecnico per l'Agricoltura Sociale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 22 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria del Capo I della legge in quanto trattasi di disposizioni a carattere ordinamentale. Di seguito si riporta comunque il dettaglio delle risorse già stanziato nel bilancio vigente per il finanziamento degli interventi della l.r. 21/2011.

| Missione/ Programma/ Titolo | Capitolo | Denominazione | Stanziamen- to 2025 | Stanziamen- to 2026 | Stanziamen- to 2027 | Nota |
|--|------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Missione 16 Programma 1 Titolo 1 | 2160110032 | SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - LR 21/2011 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - CNI/14 | - | 25.000,00 | - | Stanziamen- to iscritto nel bilancio vigente per la Legge regionale 21/2011 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Missione 16 Programma 1 Titolo 1 | 2160110200 | SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CONVENZIONE CON ISTITUTI PENITENZIARI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Stanziamen- to iscritto nel bilancio vigente per la Legge regionale 21/2011 |
|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|---|

Articolo 23 (Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027)

L'articolo approva le variazioni alle seguenti tabelle di autorizzazione allegate alla l.r. 21/2024:

- Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali";
- Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari";
- Tabella E "Autorizzazioni di spesa".

Alla copertura degli oneri si fa fronte nell'ambito delle complessive variazioni apportate con questa legge allo stato di previsione delle spese nel rispetto degli equilibri di bilancio dimostrati dall'Allegato 3 e riepilogati nella tabella sotto riportata:

Tabella esplicativa delle variazioni apportate alle tabelle allegate alla l.r. 21/2024

| | | Variazioni 2025 | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | aumenti | diminuzioni | Variazione complessiva |
| Tabella D1 | COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Tabella D2 | COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI | | - 785.000,00 | - 785.000,00 |
| Tabella E | Autorizzazioni di spesa | 847.000,00 | - 87.000,00 | 760.000,00 |
| | | 872.000,00 | - 872.000,00 | 0 |

Le rimodulazioni di spesa apportate con questa legge scaturiscono dall'esigenza di dare seguito alle nuove occorrenze emerse nei primi mesi dell'esercizio finanziario 2025 e di riallocare correttamente nella Missione 16 per competenza un intervento precedentemente autorizzato nella Missione 13.

Articolo 24 (Variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2025/2027)

La disposizione approva le variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio vigente.

Articolo 25 (Allegati)

La disposizione riporta l'elenco degli allegati a questa legge.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 26 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza; ha natura ordinamentale.

Di seguito, il dettaglio per capitoli delle variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2025/2027 (art. 23):

| TAB D1 - VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|------------|--|------------------------------|
| missione | programma | Corrente (C) / Investimento (I) | capitolo | descrizione | VARIAZIONE STANZIAMENTO 2025 |
| 16 | 01 | C | 2160110382 | SPESE PER ATTUAZIONE DEL PAN (PIANO AZIONE NAZIONALE RIDUZIONE FITOFARMACI) A SOSTEGNO FINANZIARIO AL MONDO AGRICOLO SUI RISCHI DA UTILIZZO DI FITOFARMACI E MACCHINE IRRORATRICI - PARTE CORRENTE - QUOTA REGIONALE (COFINANZIAMENTO INAIL CAP. 2160110157) | 25.000,00 |
| Totale complessivo | | | | | 25.000,00 |

| TAB D2 - VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|------------|---|------------------------------|
| missione | programma | Corrente (C) / Investimento (I) | capitolo | descrizione | VARIAZIONE STANZIAMENTO 2025 |
| 16 | 03 | C | 2160310156 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2023 - 2027 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SPESE CORRENTI | -785.000,00 |
| Totale complessivo | | | | | -785.000,00 |

| TAB E - VARIAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|------------|---|------------------------------|
| missione | programma | Corrente (C) / Investimento (I) | capitolo | descrizione | VARIAZIONE STANZIAMENTO 2025 |
| 13 | 07 | C | 2130710305 | Contributo all'Università di Camerino - Scuola scienza del farmaco e dei prodotti della salute per il progetto "Una regione in metamorfosi e la necessità di delineare percorsi evolutivi del settore agroalimentare" | -7.000,00 |
| 14 | 01 | C | 2140110134 | SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - AMMINISTRAZIONI LOCALI - CNI/SIOPE/13 | 100.000,00 |
| 16 | 01 | C | 2160110390 | Fondo per il sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 - CORRENTI CNI 2024 | 100.000,00 |
| | | C | 2160110391 | Azione di sostegno alla macellazione al Comune di Macerata | 100.000,00 |
| | | C | 2160110407 | Sostegno alle aziende agricole per la coltivazione della barbabietola da zucchero - CNI/2025 | 400.000,00 |
| | | C | 2160110408 | Contributo all'Università per l'organizzazione di iniziative sul territorio regionale nell'ambito del IAAS World Congress 2025 | 10.000,00 |
| | | C | 2160110409 | Contributo all'Università di Camerino - Scuola scienza del farmaco e dei prodotti della salute per il progetto "Una regione in metamorfosi e la necessità di delineare percorsi evolutivi del settore agroalimentare" | 7.000,00 |
| | 02 | C | 2160210119 | Trasferimenti ad AST (AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE) - per monitoraggio sanitario degli ungulati selvatici - emergenza PSA | 80.000,00 |
| | | C | 2160210143 | Smaltimento carcasse selvaggina colpita da TBC o altre malattie infettive | -80.000,00 |
| | | C | 2160210153 | Interventi per la prevenzione della emergenza PSA per smaltimento scarti di macellazione da selvaggina | 50.000,00 |
| Totale complessivo | | | | | 760.000,00 |